REGOLAMENTO (CEE) N. 2709/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1987

che modifica il regolamento n. 282/67/CEE relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 [2], in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 7 del regolamento n. 282/67/CEE della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1981/87 [4], prevede l'applicazione di maggiorazioni e riduzioni per i semi offerti all'intervento che non corrispondono alla qualità tipo; che, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi nel corso della campagna 1985/1986 occorre modificare le maggiorazioni e riduzioni che figurano nell'allegato I del regolamento n. 282/67/CEE; che è opportuno, per i semi di girasole offerti all'intervento in Spagna, prevedere maggiorazioni e riduzioni particolari che tengano conto dei prezzi praticati in questi Stati membri;

considerando che il prezzo d'intervento dei semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1987/1988 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1917/87 del Consiglio [5], per semi la cui qualità tipo prevede un tenore di umidità del 9 % che è pertanto necessario adeguare il regolamento n. 282/67/CEE;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 282/67/CEE è modificato come segue:

1. All'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, la cifra « 10 » è sostituita dalla cifra « 9 ».
2. L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.
(3) GU n. L 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 187 del 7. 7. 1987, pag. 6.
(5) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 14.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

I. **Tenore di olio dei semi di colza e di ravizzone**

Maggiorazione o riduzione di 0,020 ECU per ogni 100 g di olio al di sopra o al di sotto di 40 kg contenuti in 100 kg di semi, il cui peso è determinato in conformità del metodo definito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2681/83 ed il cui tenore di olio è adattato in conseguenza.

II. **Tenore di olio dei semi di girasole**

Maggiorazione o riduzione di 0,025 ECU per ogni 100 g di olio al di sopra o al di sotto di 44 kg contenuti in 100 kg di semi, il cui peso è determinato in conformità del metodo definito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2681/83 ed il cui tenore di olio è adattato in conseguenza.

Tuttavia, la maggiorazione o riduzione di cui al comma precedente è di 0,080 ECU in Spagna ».